



Istruzione 4/2024 della ElCom Comunicazione di modifiche tariffarie

4 giugno 2024 / 1° aprile 2025¹

1. Premessa

Il gestore della rete di distribuzione è tenuto a motivare ai consumatori finali con servizio universale ogni aumento o diminuzione delle tariffe (cfr. art. 4e cpv. 1 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico [OAEI; RS 734.71]). Nella motivazione devono essere specificate le variazioni dei costi che comportano l'aumento o la diminuzione delle tariffe.

I gestori delle reti di distribuzione notificano alla ElCom ogni anno, al più tardi entro il 31 agosto, gli aumenti delle tariffe, indicando le motivazioni comunicate ai consumatori finali (cfr. art. 4e cpv. 2 OAEI).

Si pone però la questione di quali requisiti debba soddisfare la comunicazione ai consumatori finali di cui all'articolo 4e capoverso 1 OAEI. L'OAEI non contiene infatti alcuna indicazione al riguardo. Secondo il rapporto esplicativo² relativo all'OAEI, «gli aumenti delle tariffe devono essere motivati separatamente (p.es. sui tariffari). I consumatori finali devono sapere p. es. quali costi del portafoglio d'approvvigionamento hanno subito un aumento». Ma anche le diminuzioni devono essere notificate. «Scopo di questa disposizione è rendere trasparenti in particolar modo le condizioni di fornitura dei produttori svizzeri e il loro contributo al servizio pubblico».

Lo scopo della disposizione è quindi garantire la trasparenza in merito alla fissazione delle tariffe in un settore di monopolio e di conseguenza anche permettere un certo «controllo» da parte del consumatore finale. Ciò implica che i consumatori finali siano direttamente informati dell'aumento o della diminuzione delle tariffe e della relativa motivazione. Anche nel tenore dell'articolo 4e capoverso 2 OAEI («la motivazione comunicata ai consumatori finali») si richiama l'attenzione sulla necessità di una comunicazione diretta.

Sulla base di queste considerazioni, la ElCom stabilisce la seguente procedura:

¹ Adeguamento sulla base della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (RU 2024 679) e delle corrispondenti modifiche di ordinanza.

² Ufficio federale dell'energia, Rapporto esplicativo sull'avamprogetto per la procedura di consultazione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico del 27 giugno 2007, art. 5 cpv. 2.

2. Regole per la comunicazione degli aumenti e delle diminuzioni dei prezzi

Principio

Il gestore della rete di distribuzione deve comunicare direttamente ai consumatori finali l'aumento o la diminuzione previsti delle tariffe dell'energia elettrica e le motivazioni di tale adeguamento. Le notifiche generiche, in particolare la semplice pubblicazione su un sito web o l'annuncio in un comunicato stampa, non sono sufficienti, ma sono comunque possibili come eventuali mezzi di comunicazione aggiuntivi.

Caratteristiche della comunicazione

La comunicazione ai consumatori finali deve contenere tutte le informazioni, compresa la motivazione completa. In linea di principio deve essere fornita per iscritto sotto forma di lettera separata, come allegato alla fattura oppure in modo ben visibile sulla fattura stessa. Solo nel caso di consumatori finali con i quali il gestore della rete di distribuzione comunica esclusivamente per via elettronica, tale comunicazione può essere inviata anche per via elettronica con una e-mail separata oppure presentandola in modo ben visibile sulla fattura elettronica.

La comunicazione deve avere il seguente titolo: «Comunicazione delle modifiche tariffarie per l'anno <anno>».

Termine per l'invio della comunicazione

La comunicazione diretta ai consumatori finali deve avvenire entro il 30 novembre di ogni anno. Se viene inviata solo dopo il 31 agosto, il gestore della rete di distribuzione deve in ogni caso averla già pubblicata sulla sua pagina web prima di tale data. Il testo completo deve essere pubblicato sulla stessa pagina web dove sono consultabili anche le tariffe.

Contenuto minimo della comunicazione

Nella comunicazione deve essere indicata in primo luogo la variazione in percentuale rispetto all'anno precedente dei costi incorporati complessivamente nelle tariffe (ovvero in tutte le tariffe) relativi alle componenti tariffarie «rete», «misurazione» e «fornitura di energia».

In secondo luogo, per quanto riguarda l'utilizzazione della rete e la fornitura di energia, la comunicazione deve contenere la variazione tariffaria percentuale rispetto all'anno precedente per le seguenti tariffe:

- tariffa utilizzata più di frequente in un determinato comprensorio (per numero di consumatori finali; di solito tariffa standard per il gruppo di clienti di base);
- tariffa commerciale al di fuori del gruppo di clienti di base che viene utilizzata più frequentemente (per numero di consumatori finali).

Questa variazione delle tariffe deve essere indicata separatamente per ciascun elemento tariffario (tariffa di base, di potenza e di lavoro) delle componenti tariffarie «rete», «energia» nonché «tributi e prestazioni agli enti pubblici».

Per le tariffe di misurazione, a partire dall'anno tariffario 2027 la variazione delle tariffe deve essere indicata in percentuale rispetto all'anno precedente per le seguenti tariffe:

- tariffa di misurazione utilizzata più di frequente
- tariffa di misurazione utilizzata più di frequente per la misurazione con un trasformatore di misurazione.

Nella comunicazione deve anche essere indicato dove è possibile consultare i tariffari.

La motivazione dell'adeguamento esposta nella comunicazione deve essere formulata in modo semplice e comprensibile. Ciò significa che devono essere indicate tutte le variazioni dei costi che più hanno inciso sull'adeguamento delle diverse componenti tariffarie, in modo che i consumatori finali possano

comprendere anche l'importo delle tariffe. Si dovrebbe ad esempio menzionare una riduzione significativa delle coperture insufficienti, che ha l'effetto di aumentare le tariffe, anche nel caso in cui invece nel complesso le tariffe per la fornitura di energia diminuissero a causa del calo dei prezzi di mercato.

Devono essere specificati anche altri fattori rilevanti o decisioni strategiche del gestore della rete di distribuzione che causano variazioni dei costi. Da una parte ciò comprende cambiamenti nella tariffazione. Dall'altra parte il gestore della rete di distribuzione deve indicare per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia, ad esempio, se apporta adeguamenti alla strategia di acquisizione o se modifica le quote incluse nel servizio universale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 5 LAEI.

Nella comunicazione non può essere inclusa alcuna indicazione sul fatto che le tariffe o le modifiche tariffarie vengono approvate dalla EICOM.

3. Validità della direttiva

La direttiva modificata si applica per la prima volta alla pubblicazione delle tariffe 2026.